



## COMUNE DI MARNATE

PROVINCIA DI VARESE

### REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50 come  
modificato dall'art. 76 D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e dall'art. 1  
della Legge 14 giugno 2019 n.55

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n..... del .....

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i, in seguito denominato D.Lgs, 50/2016 e si applica nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 31 luglio 2020 con le OO.SS.





## INDICE

|   |            |
|---|------------|
| Premessa .....  | pag. 3     |
| Art. 1 – Oggetto e finalità .....   | pag. 4     |
| Art. 2 – Soggetti interessati .....   | pag. 4     |
| Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....  | pag. 4/5   |
| Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....                                  | pag. 5     |
| Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti<br>a favore di altre stazioni appaltanti ..... | pag. 5/6   |
| Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego .....  | pag. 6     |
| Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione .....  | pag. 6     |
| Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati .....   | pag. 6     |
| Art. 9 – Costituzione del fondo .....   | pag. 6/7/8 |
| Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo .....   | pag. 8/9   |
| Art. 11 – Erogazione delle somme .....  | pag.9      |
| Art. 12 – Coefficienti di riduzione .....   | pag. 9     |
| Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo .....   | pag. 9/10  |
| Art. 14 – Applicazione .....  | pag. 10    |
| Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento .....   | pag. 10    |
| Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni .....   | pag.10     |



## **Premesse:**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato nella G.U. 19 aprile 2016, n.91 s.o. n.10) come modificato dall'art. 76, del D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e dall'art. 1 della Legge 14 giugno 2019 n.55 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56/2017 viene menzionato come "Codice"

Il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 22/03/2019 con le organizzazioni sindacali.



3

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

– il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

5. Ai sensi degli articoli 164, comma 2 e 179, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 danno titolo alla corresponsione degli incentivi anche le funzioni tecniche, inerenti le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o di servizi e di aggiudicazione di contratti di partenariato pubblico-privato, disciplinati dalle parti III e IV del Codice.

6. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

## Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività: Schema di Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n.50/20



- a. Progettazione;
- b. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- c. Verifica preventiva della progettazione;
- d. responsabile unico del procedimento;
- e. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- f. direzione dell'esecuzione;
- g. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- h. collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

#### **Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del Servizio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.


#### **Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.



Handwritten signatures and a number 5 are present in the bottom right corner of the page.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

#### **Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante  
– promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

#### **Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati**

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

## Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

| Classi di importo dei lavori                       | Percentuale da applicare |
|--|--------------------------|
| fino a euro 750.000,00                             | 2%                       |
| oltre euro 750.001,00 e fino a euro 1.500.000,00   | 1,8%                     |
| oltre euro 1.500.001,00 e fino a euro 5.000.000,00 | 1,6%                     |
| oltre euro 5.000.001,00 e fino a euro 25.000.000   | 1,4%                     |
| oltre euro 25.000.000                              | 1,2%                     |

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

| Classi di importo dei servizi o delle forniture | Percentuale da applicare |
|---|--------------------------|
| fino a euro 500.000,00                          | 2%                       |
| oltre euro 500.000,00:                          |                          |
| - Per la parte fino a euro 500.000,00           | 2%                       |
| - Per la parte oltre euro 500.000,00            | 1,5%                     |



7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

#### Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle sotto riportate tabelle. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

**TABELLA 1 RIPARTIZIONE FONDO REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI**

| Fasi procedimento   | Attività specifica  | percentuale |
|---|---|-------------|
| 1) Responsabile unico del procedimento RUP  | Attività elencate all'art. 31 del codice  | 25%         |
| 2) Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – art. 23 e 24 Codice | - Redazione progettazione definitiva esecutiva<br>- coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori D.Lgs. 81/08          | 25%         |
| 3) Verifica preventiva dei progetti art. 26 codice  | Verifica e validazione dei progetti   | 10%         |
| 4) fase di esecuzione   | Direzione lavori, predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti, collaudo/redazione certificato regolare esecuzione | 40%         |
| Totale  |   | 100%        |

**TABELLA 2 RIPARTIZIONE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI**

| Fasi procedimento                          | Attività specifica   | percentuale |
|--|--|-------------|
| 1) Responsabile unico del procedimento RUP | Attività elencate all'art. 31 del codice                                   | 25%         |
| 2) Progettazione dei servizi e forniture   | - Redazione atti necessari redazione capitolato e/o disciplinare tecnico   | 35%         |
| 3) fase di esecuzione                      | Direzione dell'esecuzione del contratto, predisposizione e controllo delle | 40%         |

|        |  |      |
|--------|--|------|
|        | procedure di esecuzione dei contratti,<br>verifica di conformità |      |
| Totale |  | 100% |

Per i lavori che vengono acquisiti attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 delle tabelle sopra indicate (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 30%

#### Articolo 11 - Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento di:
  - a. Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo nel caso in cui lo stesso non risulti percipiente;
  - b. Figura professionale appartenente al Servizio Tecnico Manutentivo inquadrata almeno nella categoria "C", non facente parte del gruppo di lavoro, nel caso in cui il Responsabile risulti percipiente;
  - c. Responsabile di altro Servizio, da individuarsi tramite sorteggio, nel caso in cui tutte le figure professionali del Servizio Tecnico Manutentivo facciano parte del gruppo di lavoro;
  
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
  
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016
  
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### Articolo 12 - Coefficienti di riduzione

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile del Servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione

dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile del servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, verifica della progettazione:

– il Responsabile di Servizio dà atto dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

– il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Servizio lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Responsabile valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il Responsabile assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

– il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Responsabile valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il Responsabile assume la determinazione di liquidazione.

#### **Articolo 14 - Applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento**

il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di lavori pubblici compresi nell'Elenco annuale delle opere pubbliche, la quota di incentivo è stata inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro;

- alle attività riferite all'acquisizione di beni e servizi, la cui quota di incentivo è stata inserita nel quadro economico della fornitura o del servizio.

## Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina precedentemente approvata (deliberazione della G.C. n.46 del 27/05/2015).
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesta che il presente Regolamento comunale per al costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione della G.C. n..... del ..... esecutiva ai sensi di legge, è stato affisso all'Albo Pretorio on line dal ..... per quindici giorni consecutivi.

Il Regolamento è ripubblicato all'Albo pretorio on line dal ..... per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto Comunale.

Marnate,

IL SEGRETARIO COMUNALE

  
  
  
11  






## ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE TRATTANTE DEL 31 LUGLIO 2020

### ESAME PROPOSTA REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI LEGATI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. N° 50/2016

In data odierna si sono incontrati le delegazioni di parte pubblica e sindacale al fine di valutare la proposta regolamentare per gli incentivi legati alle funzioni tecniche art.113 D.lgs. n° 50/2016.

Esaminato il Regolamento composto da n° 16 articoli;

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera g) del CCNL 2016/2018 e considerata esperita la prevista procedura di contrattazione;

#### ESPRIMONO

Parere favorevole all'approvazione del regolamento in oggetto.

Per le OO.SS.

FP CGIL VARESE

Per le RSU

Per la delegazione datoriale:



